

Simulazione del testo dell'art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 con le modifiche risultanti dalla proposta di legge diretta ad introdurre il comma *2-bis*

Art. 10 *Ferie annuali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

2-bis. *Ove il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro preveda un periodo annuale di ferie di durata superiore a quello indicato dal comma precedente, il lavoratore può trasferire, nel limite di un giorno all'anno, il diritto al godimento delle ferie ad un collega, dipendente dal medesimo datore di lavoro, affetto da gravi patologie individuate dai contratti collettivi nazionali o aziendali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La medesima facoltà può essere esercitata in favore di un collega, dipendente dal medesimo datore di lavoro, per l'assistenza di figli o familiari a carico affetti dalle patologie sopra individuate.*

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.